

A decorrere **dal 1° gennaio 2016** per l'effettuazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, del Dlgs. n. 472/97 si applicano le riduzioni di seguito indicate:

| Tipo di Violazione                           | Riferimento normativo                          | Termini al ravvedimento rispetto alla data di scadenza dell'adempimento dovuto   | Sanzione rispetto ai minimi previsti                            |
|--|--|--|---|
| Mancato pagamento del tributo o dell'acconto | art. 13, comma 1, Dpr. n. 471/97               | - 14 giorni (c.d. ravvedimento "sprint")   | (15% * 1/10 * 1/15) <b>0,1%</b> per ogni giorno di ritardo      |
|  | art. 13, comma 1, lett. a), Dpr. n. 472/97     | - 30 giorni (c.d. ravvedimento breve)  | (1/10 * 15%) <b>1,5%</b>  |
| Errori e omissioni*                          | art. 13, comma 1, lett. a-bis), Dpr. n. 472/97 | - 90 giorni dall'omissione o dall'errore (c.d. ravvedimento intermedio);<br>- 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (c.d. ravvedimento intermedio);   | (1/9 * 15%) <b>1,66%</b>  |
|  | art. 13, comma 1, lett. b), Dpr. n. 472/72     | - entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento lungo);<br>- entro un anno dall'omissione o dall'errore quando non è prevista dichiarazione periodica (c.d. ravvedimento lungo). | (1/8 * 30%) <b>3,75%</b>  |
| Presentazione in ritardo della dichiarazione | art. 13, comma 1, lett. c), Dpr. n. 472/72     | - 90 giorni  | (1/10 con minimo di Euro 51) <b>10% con minimo di Euro 5,10</b> |

\*omesso o errato versamento del tributo; omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante; compilazione della dichiarazione su modello non conforme; errori materiali e di calcolo; omessa o errata indicazione/determinazione di redditi.

Il pagamento della sanzione ridotta, ai sensi del comma 2, art. 13, Dlgs. n. 472/97, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Si riporta di seguito la Tabella contenente i tassi legali dal periodo d'imposta 2016 ai fini del pagamento degli interessi moratori che, si ricorda, dovranno essere "stratificati" nei vari anni con i relativi diversi tassi d'interesse di competenza.

| Interessi Legali (art. 1284 Cc e s.m.i.) |                  |                  |                        |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| dal                                      | al               | interesse legale | disposizioni normative |
| 1° gennaio 2016                          | 31 dicembre 2016 | 0,2%             | Dm. 11 dicembre 2015   |
| 1° gennaio 2017                          | 31 dicembre 2017 | 0,1%             | Dm. 11 dicembre 2016   |

### Modalità di calcolo degli Interessi

La formula per il calcolo degli interessi è la seguente:

Imposta Imu non versata x tasso legale vigente x n. dei giorni di ritardo / 36.500.

I giorni sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del versamento.

### Modalità di compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, barrando la casella "Ravvedimento operoso", inserendo i Codici F24 opportuni ([link al sito Agenzia delle Entrate](#)) e indicando l'importo totale complessivo dell'Imposta dovuta, della sanzione e degli interessi come indicato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

### Ravvedimento operoso con il calcolo On-line Imu-Tasi

E' possibile calcolare il ravvedimento con la procedura di calcolo on-line (Capannoli [2016](#), [2017](#) – Palaia [2016](#), [2017](#)), selezionando l'anno d'Imposta. Inserendo i dati dell'immobile, il sistema effettuerà il calcolo e la stampa del modello F24 in modo automatico.